



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
REGIONE ABRUZZO

Prot. n. 1401/2021

Spett.le
Ministero della Salute
Dipartimento Professioni Sanitarie
Direzione Generale
delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Direttore Generale Dott.ssa Rossana Ugenti
Sede Centrale - Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma (RM)
segreteria.dgrups@sanita.it
dgrups@postacert.sanita.it

e p.c. Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
segreteria@psy.it
segreteria@pec.psypec.it

OGGETTO: Segnalazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 16 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 ("Ordinamento della professione di psicologo") per l'eventuale scioglimento del medesimo Consiglio

Desidero rappresentare la situazione che si è venuta a determinare nell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo che presiedo.

In data 11 dicembre 2019 si è insediato il nuovo Consiglio con il conferimento delle cariche come di seguito:

PRESIDENTE:	Dott. Bontempo Giuseppe
VICE-PRESIDENTE:	Dott. Perilli Enrico
TESORIERE:	Dott. Tenaglia Arturo
SEGRETARIO:	Dott.ssa Ventura Monica Isabella
CONSIGLIERI:	Dott.ssa Cecilia Maria Rosita, Dott.ssa Cerratti Paola, Dott.ssa D'Amico Cinzia, Dott.ssa D'Angelo Marida, Dott. Da Fermo Giorgio, Dott. Di Giuseppe Luigi, Dott. Mammarella Nicola, Dott. Mancini Marco, Dott.ssa Presutti Antonella Elsa, Dott. Zoppo Luigi
CONSIGLIERE ALBO B:	Dott. Panza Nicola

Dall'insediamento del nuovo Consiglio al 4 febbraio 2021, nonostante l'emergenza pandemica e le segreterie in lavoro agile, sono stati tenuti 7 consigli con provvedimenti amministrativi ed iniziative approvate all'unanimità e/o con maggioranza prevista e astensione dei consiglieri. Solo in occasione di poche designazioni richieste da Enti e Istituzioni ci sono state contrapposizioni tra consiglieri.

In questo periodo di attività l'Ordine ha lavorato oltre 16.000 mail con 5000 risposte ai quesiti degli iscritti e oltre 2000 pratiche amministrative. Considerando che l'Ordine non dispone di un Direttore

Amministrativo le pratiche sono rimaste in capo al Presidente e al Consigliere Segretario così come tutti gli atti propedeutici ai Consigli e provvedimenti successivi.

Il consigliere Tesoriere, che ha anche l'incarico di consigliere referente per le istruttorie delle segnalazioni deontologiche, invece non si è recato nemmeno una volta presso la sede istituzionale per prenderne visione. Per inciso va ricordato che il Regolamento dell'Ordine, in assenza della figura apicale del Direttore amministrativo, fermo restando le responsabilità del Presidente, attribuisce le funzioni al Tesoriere, incarico che ha totalmente disatteso.

Malgrado le buone premesse e l'impegno profuso dal Presidente e dalla consigliera Segretario, incomprensibilmente, con le rispettive missive del Tesoriere datata 2 febbraio 2021 (prot. Ordine 756/2021 del 02.02.2021) e del vice Presidente datata 5 febbraio 2021 (prot. Ordine 886/2021 del 08.02.2021) hanno manifestato la loro volontà di dimissioni irrevocabili dalle rispettive cariche (Allegato 1).

Senza indugio ho provveduto, in data 8 febbraio 2021, ad una convocazione straordinaria del Consiglio in remoto (in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza pandemica) fissata per il 10 febbraio previa richiesta di rinuncia unanime del voto segreto (in considerazione della modalità "telematica" della riunione) per decidere sulle dimissioni e procedere alle elezioni delle connesse cariche. Tuttavia i Consiglieri non hanno prestato il loro assenso (Allegati 1 bis e ter).

Ad esito negativo, tempestivamente (dopo avere preso in locazione una sala adeguata, per dimensioni, a consentire la riunione nel rispetto delle distanze imposte dalle prescrizioni sanitarie) il sottoscritto ha convocato per il 26 febbraio 2021 una riunione in presenza del Consiglio sempre per decidere sulle dimissioni e procedere alle elezioni delle cariche dimissionarie del Vice-Presidente e del Tesoriere e per la discussione di altri atti amministrativi inderogabili (Allegato 2).

Sta di fatto che subito dopo la comunicazione delle dimissioni da parte del Vice-Presidente e del Tesoriere è iniziata una campagna denigratoria sui social dell'Istituzione ordinistica che ha disorientato la Comunità professionale. Nell'ambito di detta campagna i Consiglieri sottoscrittori hanno collegato strumentalmente la mancata calendarizzazione della raccolta delle manifestazioni di interesse per la vaccinazione dei liberi professionisti da parte della Regione Abruzzo, ad una non meglio precisata carenza del sottoscritto (Allegato 3), nonostante fossero a conoscenza dell'istanza inoltrata alla Regione, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa con altri canali di comunicazione per farla conoscere a tutti gli iscritti (Allegato 3 bis).

Pertanto, la campagna denigratoria è stata capillare e rivolta agli iscritti presso i loro recapiti di posta elettronica (oltretutto non è chiaro come la mailing list degli iscritti, in possesso dell'Ordine, sia nota anche agli autori di dette comunicazioni).

Devo amaramente rilevare che l'etica del rispetto e del confronto non abita più i luoghi istituzionali del Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, non c'è dubbio che la situazione creatasi, al di là degli spiacevoli riflessi umani, non consente il corretto funzionamento dell'organo consigliere.

Le circostanze sopra rappresentate sembrano, a parere del sottoscritto, già da sole sufficienti ad integrare i "gravi motivi" che consentono, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1989, lo scioglimento del Consiglio.

* * *

A ciò, tuttavia, deve aggiungersi un'ulteriore circostanza che comunque rischia di creare un insuperabile stallo decisionale in seno al Consiglio:

- a) con comunicazione datata 8 febbraio 2021 (allegato 4) dieci Consiglieri (e tra questi anche i dimissionari Vice-Presidente e Tesoriere) hanno richiesto al sottoscritto di presentare le dimissioni;
- b) con successiva comunicazione (allegato 5) i medesimi dieci Consiglieri hanno richiesto di aggiungere all'Ordine del Giorno per la riunione del 26 febbraio 2021 (indetta, come visto, solo per decidere sulle dimissioni del Vice-Presidente e del Tesoriere) anche la votazione

sulla “*revoca della nomina del Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo*” e, in caso di approvazione, sulla nomina del nuovo Presidente;

- c) con comunicazione del 23 febbraio 2021 (allegato 6) il sottoscritto ha evidenziato che, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 4 del “*Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio*” (allegato 7), si sarebbe immediatamente attivato per valutare gli adempimenti conseguenti alla richiesta;
- d) con comunicazione sempre in data 23 febbraio 2021 (allegato 8) i medesimi dieci Consiglieri hanno ribadito la richiesta di dimissioni del Presidente, hanno evidenziato che la richiesta di integrare l’Ordine del Giorno era stata formulata ai sensi dell’art. 5 del “*Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio*” ed hanno reiterato la richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno.

Il sottoscritto ritiene che il Consiglio non abbia i poteri per deliberare sulla “*revoca della nomina del Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo*”.

A tale proposito il menzionato “*Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio*”, mentre regola dettagliatamente le operazioni per l’elezione delle cariche e ne fissa anche il quorum (“*voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri*”), nulla dispone per la revoca delle medesime cariche. Parimenti, la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (“*Ordinamento della professione di psicologo*”) nel delineare i compiti attribuiti al Consiglio regionale (art. 12, comma 2) prevede che esso “*a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere*”, ma nulla dispone sulla revoca.

Non sembra potersi applicare la norma introdotta dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”) che, sostituendo l’art. 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (“*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”), ha espressamente previsto (nel comma 8 del menzionato art. 2 come sostituito): “*Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta*”.

Infatti, se è vero che la medesima L. n. 3/2018 ha espressamente incluso la professione di psicologo tra le “*professioni sanitarie*” di cui al DLCPS n. 233/1946, è altrettanto vero che la medesima L. n. 3/2018 ha inteso (a differenza di quanto ha fatto per altre professioni: chimici, fisici, biologi) conservare le regole dettate dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (“*Ordinamento della professione di psicologo*”). Peraltro:

- a) la professione di “*psicologo*”, pur ricondotta nell’alveo delle “*professioni sanitarie*”, non è espressamente inclusa tra quelle indicate nel primo comma dell’art. 1 del DLCPS n. 233/1946;
- b) la L. n. 3/2018 è intervenuta solo su poche norme della L. n. 56/1989 (mentre per altre professioni l’intervento è stato radicale);
- c) il comma 6 dell’art. 9 della L. n. 3/2018 prevede un intervento del Ministro della salute per adottare “*gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4*” e il comma 4 è quello che ha disposto l’inclusione della professione di psicologo tra le professioni sanitarie di cui al DLCPS n. 233/1946 (ossia è necessario un intervento per coordinare le disposizioni vigenti per l’ordinamento degli psicologi con quelle dettate per la disciplina delle professioni sanitarie);
- d) la regola “*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*” consente di ritenere vigenti tutte le disposizioni di carattere “*speciale*” (la legge sugli psicologi) non espressamente abrogate dalla legge “*generale*” (la legge sulle professioni sanitarie);
- e) ai procedimenti disciplinari per gli psicologi non si applicano le norme che la L. n. 3/2018 ha introdotto per le altre professioni sanitarie (e, tra queste, ad esempio, quella che introduce il principio di separazione delle funzioni istruttorie e di quelle giudicanti e quella che attribuisce il

secondo grado di giudizio alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie);

f) per effetto della L. n. 3/2018 per le professioni sanitarie il divieto del terzo mandato sussiste solo per presidente, vice presidente, tesoriere e segretario, mentre il comma 2 dell'art. 2 del DPR 221/2005 stabilisce il divieto del terzo mandato per tutti i consiglieri.

Pertanto, anche il comma 8 dell'art. 2 del DLCPS n. 233/1946 (introdotto dalla L. n. 3/2018), laddove è previsto che *“il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario [che] possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio”*, non sembrerebbe potere essere esteso *“automaticamente”* agli psicologi, giacché inserito nel quadro della riforma degli organi e delle loro attribuzioni che tuttavia la L. n. 3/2018 non ha esteso all'Ordine degli Psicologi.

Inoltre, il potere del Consiglio di revocare presidente, vice presidente, tesoriere e segretario non può essere ritenuto implicito nel potere di nominarli previsto dalla L. n. 56/1989 e dal *“Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio”*.

Questa conclusione sembra essere confermata proprio dal fatto che il legislatore ha ritenuto necessario per le altre *“professioni sanitarie”* uno specifico intervento per riconoscere il potere di revoca (*“sfiducia”*), prevedendo, peraltro, un quorum qualificato (due terzi) superiore a quello richiesto per la nomina.

Il sottoscritto, pertanto, non ritiene di potere dare seguito alla richiesta di convocazione di una riunione consigliare per deliberare sulla revoca del Presidente.

Tuttavia, non può non prendere atto della grave frattura emersa nel Consiglio che ne impedisce il corretto funzionamento.

Dunque, anche sotto questo profilo lo stallo decisionale che si profila sembra, a parere del sottoscritto, integrare un *“grave motivo”* che consente, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1989, lo scioglimento del Consiglio.

* * *

Per le ragioni sopra esposte si chiede al Ministro in indirizzo di valutare se sussistono i presupposti per emettere decreto di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1989.

Con ossequio.

L'Aquila, 24 febbraio 2021



IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Bontempo